



## **CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA**

### **II PRESIDENTE**

Visto l'art. 92, comma 2., c.g.c. che prevede, tra l'altro, il rinvio d' ufficio dell'udienza per impedimento organizzativo;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;

Visto il dpcm dell' 8 marzo 2020;

Vista la circolare del Ministero dell' Interno in data 8 marzo 2020;

Visto il dpcm del 9 marzo 2020;

Visto il dpcm dell' 11 marzo 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in specie gli articoli 83, 84 e 85 commi da 2 a 5;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Considerate le ragioni di salute pubblica contenute nei suddetti atti normativi richiamati;

Visto il decreto presidenziale di questa Sezione n. 12 dell' 11 marzo 2020, avente ad oggetto il rinvio dei giudizi da discutere sino al 22 marzo 2020, rinviati a nuovo ruolo, e la nota presidenziale prot. n. 0000007 in data 10 marzo 2020, siccome integrata in data 11 marzo 2020, volta all' adozione delle misure urgenti organizzative per la trattazione degli affari che, per quanto non integrati dal presente decreto, si intendono richiamati e confermati;

Sentito il Procuratore Regionale e sentiti i Giudici monocratici della Sezione in ordine ai giudizi pensionistici già assegnati;

Ritenuta la necessità di tutelare la salute delle persone che lavorano all' interno della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana, delle parti del giudizio e dei rispettivi legali, messe a repentaglio dall' emergenza epidemiologica da COVID 19 anche nel

territorio regionale della Toscana, e di contemperare la medesima con le finalità di assicurare la continuità e l'efficienza del servizio giustizia;

## **DECRETA**

Tutte le udienze pubbliche e le camere di consiglio già fissate per i mesi di aprile maggio e giugno 2020, attinenti a giudizi di responsabilità, a giudizi sui conti ed a giudizi su istanza di parte sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020 e saranno calendarizzate con successivi decreti;

-sono escluse dal rinvio le cause rispetto alle quali, per comprovate ragioni, la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso, la trattazione dovrà avvenire in rigida osservanza delle misure di contrasto alla diffusione del contagio, preferibilmente consentendo lo svolgimento delle udienze con collegamenti da remoto e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza o con ogni altro mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Con successivi provvedimenti verranno meglio illustrate le modalità di effettuazione di detta tipologia di udienze;

nel caso di controversie pensionistiche, da svolgersi tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2020, le cause passeranno in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Il presente provvedimento sarà trasmesso – a cura della Segreteria della Sezione – all'Autorità Sanitaria Regionale, al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze, al Presidente della Corte dei conti, al Segretario Generale della Corte dei conti ed al Prefetto.

**Il Presidente**

**Antonio Galeota**